

**CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE CIVILI DELLA LINEA
METROPOLITANA LEGGERA MINIMETRO' DI PERUGIA**

CIG: 93597863C0

TRA

MINIMETRO' S.p.A., con sede legale in 06125 Perugia, Piazza Umbria Jazz, 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02327710543, in persona dell'Amministratore Unico, Sandro Angelo Paiano, nato a Perugia l'8/01/1955 domiciliato per la carica presso la sede legale, giusti poteri statutari, di seguito **"Stazione Appaltante"**,

E

S.A.C.M.I.F. S.r.l., con la sede legale in 00040 Rocca Priora (RM), Via delle Palme, 16, codice fiscale n. 07973980589 e partita I.V.A. n. 01923591000, in persona dell'Amministratore Delegato Andrea Lallini, domiciliato per la carica presso la sede legale, giusti poteri statutari, di seguito anche **"Appaltatore"**,

entrambe di seguito anche indicate singolarmente la "Parte" e collettivamente le "Parti".

PREMESSO CHE

1. Minimetron S.p.A. è stata costituita per la realizzazione e la gestione della Linea Metropolitana leggera Pian di Massiano-Cupa-Montelucente l'11.09.1998, in seguito a gara ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Perugia, finalizzata alla individuazione del proprio socio privato. Le quote societarie sono pertanto detenute per il 70% dall'Ente pubblico, mentre il 30% è del socio privato Metron Perugia S.C.a r.l.
2. Per definire gli specifici rapporti e gli obblighi reciproci tra i soci della Minimetron S.p.A., sono stati sottoscritti tra le parti i patti parasociali, già previsti ed approvati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo del Comune di Perugia con i primi atti costitutivi la Società per azioni; quindi, ad ogni modifica successivamente intercorsa, nuovamente sottoposti all'approvazione dei predetti organi, in ragione della rispettiva competenza.
3. Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto di Minimetron S.p.A. e dei richiamati patti parasociali, è previsto che la Società svolga prevalentemente la propria attività avvalendosi delle strutture, degli impianti, del personale e delle competenze dei propri soci e che anche la gestione operativa della metropolitana leggera ed i servizi connessi, siano affidati da Minimetron S.p.A. direttamente a favore dei soci di Metron Perugia S.C.a r.l., sulla base delle rispettive competenze e specializzazioni.
4. Con scrittura privata in data 23.5.2002 Minimetron S.p.A. e Metron Perugia S.C.a r.l. hanno individuato i rispettivi obblighi nascenti dagli atti sociali e parasociali per la ottimale realizzazione dell'oggetto sociale di Minimetron S.p.A. ed hanno tra l'altro confermato, in attuazione di quanto previsto dai patti parasociali, che Minimetron S.p.A. avrebbe stipulato separati autonomi contratti e capitolati speciali per la gestione del sistema di trasporto e degli impianti connessi direttamente con i soci di Metron Perugia S.C.a r.l., fermi gli obblighi e le responsabilità da questa assunti quale socio privato della società mista, secondo le competenze e specializzazioni dei singoli soci.
5. In data 28.01.2008 è stato stipulato tra il Comune di Perugia e Minimetron S.p.A. il Contratto di

servizio per l'esercizio, l'adeguamento e lo sviluppo del servizio pubblico di trasporto Minimetron tra le stazioni di Pian di Massiano e del Pincetto che, tra l'altro, prevede la possibilità per Minimetron S.p.A. di affidamento della gestione operativa del sistema di trasporto, nonché di eventuali servizi e lavori connessi, al socio o ai soci della Metron Perugia S.C.a r.l., aventi la necessaria competenza e specializzazione, ferma restando la responsabilità diretta di Minimetron S.p.A. nei confronti del Comune.

6. Con atto del 23.12.2021 è avvenuta una variazione della compagine societaria di Metron Perugia S.C.a r.l., per mezzo della cessione di parte delle quote di uno dei soci, Leitner S.p.A., in favore di S.A.C.M.I.F. S.r.l., che intende assumere la manutenzione delle opere civili del Minimetron, ritenendo di possedere i necessari requisiti. Ciò alla luce delle proprie attività d'impresa inerenti e anche di quelle già effettuate per conto di Minimetron S.p.A., in forza dei contratti allo scopo sottoscritti, all'esito delle procedure esperite.
7. Minimetron S.p.A., ha valutato i requisiti di ordine generale in capo a S.A.C.M.I.F. S.r.l., ovvero l'assenza dei motivi di esclusione prescritti all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ed il possesso dei requisiti speciali di qualificazione ex art 83 del suddetto Decreto Legislativo; in questo secondo caso, con specifico riferimento al nuovo Manuale d'Uso e Manutenzione (MUM) elaborato da Minimetron S.p.A. stessa, che integra ed amplia i criteri e le prove previste dalla precedente versione, in rispondenza a quanto introdotto con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11.05.2017, "Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone", pubblicato nella G.U.R.I. n. 118 del 23.05.2017 e ss.mm.ii.
8. Con Determina dell'Amministratore Unico di Minimetron S.p.A. del 2 agosto 2022 viene stabilito di stipulare un contratto per la manutenzione delle opere civili della linea metropolitana leggera Minimetron di Perugia tra la Società e S.A.C.M.I.F. S.r.l., per un periodo pari alla residua concessione del servizio pubblico, disciplinata dalla Convenzione tra Comune di Perugia e Minimetron S.p.A., la cui originaria durata integrale è stabilita in trenta anni decorrenti dalla data di rilascio della licenza di esercizio degli impianti, salvo le proroghe e rinnovazioni consentite dalla normativa vigente. Fermo restando il termine conclusivo, il periodo contrattuale intercorrente è diviso in segmenti corrispondenti alla durata dei contratti attuativi del Contratto di servizio tra Comune di Perugia e Minimetron S.p.A.; per ognuno dei rimanenti segmenti, Minimetron S.p.A. e S.A.C.M.I.F. S.r.l. potranno stipulare relativi contratti integrativi, valutando gli eventuali, motivati adeguamenti.

Tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, nonché gli allegati al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente contratto:

- *Ente Concedente* è il Comune di Perugia;

- *Concessionaria* è Minimetrò S.p.A.;
- *Contratto di Servizio* è il contratto per l'affidamento della gestione della linea metropolitana leggera Pian di Massiano - Pincetto stipulato tra Comune di Perugia e Minimetrò S.p.A.;
- *Minimetrò* è il servizio pubblico trasportistico di metropolitana leggera cittadina che si sviluppa tra le località di Pian di Massiano e Pincetto;
- *Pef* è il Piano economico finanziario elaborato da Minimetrò S.p.A.;
- *Socio privato* è Metro Perugia S.C.a r.l., che si è aggiudicata la gara per l'individuazione del socio privato della Concessionaria;
- *Socio pubblico* è il Comune di Perugia;
- *Codice* è il Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Articolo 3 – Clausola generale di rinvio

Con il presente contratto di manutenzione, S.A.C.M.I.F. S.r.l., prende atto della Convenzione Quadro e del Contratto di Servizio stipulati da Minimetrò S.p.A. con il Comune di Perugia i quali, tra l'altro, disciplinano le prestazioni, gli obblighi reciproci, il prezzo e le tariffe, il programma di esercizio e le caratteristiche del servizio, con le conseguenti responsabilità, penali e poteri di verifica e controllo dell'Ente concedente sulla gestione del sistema di trasporto.

S.A.C.M.I.F. S.r.l. dichiara di assumere con il presente contratto e per quanto di competenza, le obbligazioni relative alla manutenzione delle opere civili della linea metropolitana leggera Pian di Massiano – Pincetto, comprensive del servizio di pronto intervento, disciplinate nei successivi articoli e nel capitolato d'oneri allegato.

Articolo 4 – Durata del contratto

In conseguenza di quanto in premessa e per espressa volontà delle Parti, il presente contratto ha validità decorrente dal 1° settembre 2022, fino alla scadenza della Concessione del Minimetrò (disciplinata dal Contratto di Servizio stipulato tra l'Ente concedente e Minimetrò S.p.A. e dalla Convenzione) salvo le proroghe e rinnovazioni consentite dalla normativa vigente; lo stesso risulta inoltre soggetto alle ipotesi di estinzione anticipata della concessione del servizio pubblico di trasporto, secondo quanto precisato dall'art. 24 del citato Contratto di servizio.

S.A.C.M.I.F. S.r.l. prende altresì atto che la concessione consente la stipula di specifici contratti, da intendersi come contratti attuativi del Contratto di Servizio, tra Comune di Perugia e Minimetrò S.p.A. la cui durata, salvo i periodi trascorsi, è così articolata:

- 01/01/2020 - 31/12/2025;
- 01/01/2026 - 31/12/2031;
- 01/01/2032 - scadenza concessione (previsione anno 2038)

Al fine di allineare l'articolazione temporale del presente contratto ai contratti attuativi del Contratto di Servizio tra il Comune di Perugia e Minimetrò S.p.A., fermo restando la durata complessiva dell'affidamento, ad ogni sottoscrizione del nuovo Contratto di Servizio, Minimetrò S.p.A. e S.A.C.M.I.F. S.r.l. potranno sottoscrivere un contratto integrativo del presente contratto, con gli eventuali adeguamenti organizzativi ed economici che si dovessero rendere necessari, tenuto anche conto degli effettivi incrementi e/o decrementi dei costi registrati.

Il contratto integrativo è da intendersi come contratto meramente attuativo del presente contratto,

limitatamente agli adeguamenti organizzativi ed economici del corrispettivo, senza l'assunzione di alcun effetto novativo.

Pertanto solo in tale occasione le Parti potranno procedere alla verifica ed all'eventuale riequilibrio economico del contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c.

Fermi restando i reciproci obblighi di cooperazione tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, qualora emergessero fattori imprevisi che incidono in maniera significativa sui costi registrati nel corso del rapporto contrattuale, troveranno applicazione le norme sui contratti pubblici, principalmente disciplinati dall'art. n. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In considerazione di quanto sopra specificato, il periodo residuo, oltre il quale potrà essere riferito il primo contratto integrativo, è 01.09.2022 – 31.12.2025, al quale va associato l'importo per la manutenzione, di cui al successivo art. 8.

Articolo 5 – Oggetto del contratto

Comprende l'attività di manutenzione delle opere civili del Minimetron di Perugia per il tratto Pian di Massiano – Pincetto, così come definita e descritta nel presente Contratto, ed in tutti i documenti a quest'ultimo allegati.

L'infrastruttura di trasporto, ubicata nella città di Perugia, si articola in una linea a doppia via di corsa e sette stazioni, tra le località di Pian di Massiano e di Pincetto (Centro storico), per una lunghezza complessiva di tre chilometri; comprende anche l'impianto di risalita di Pincetto, costituito da scale mobili ed ascensore inclinato, attiguo e connesso alla omonima stazione terminale.

La gestione operativa è affidata alla società Busitalia SITA Nord S.r.l. che l'1.12.2015 ha incorporato per fusione Umbria Mobilità Esercizio S.r.l., già destinataria del conferimento del ramo d'azienda dedicato all'esercizio del trasporto pubblico locale (tra cui il Ramo d'azienda Minimetron) da parte di Umbria TPL e Mobilità S.p.A., socia di Minimetron S.p.A. per mezzo di Metron Perugia S.C.a r.l.

La manutenzione delle opere civili del Minimetron, che S.A.C.M.I.F. S.r.l. assume con la sottoscrizione del presente contratto, è da intendersi completa e "chiavi in mano", per quanto riguarda le schede dei controlli allegate al capitolato d'oneri; questa comprende tutte le attività, le attrezzature, i mezzi, il personale necessario e tutti i materiali di consumo, anche per l'effettuazione delle sostituzioni e/o riparazioni previste, secondo quanto indicato anche nelle schede prestazionali.

Le schede recanti il suffisso "S" sono relative ai controlli che attengono alla sicurezza del sistema di trasporto.

Rientra tra le attività predette il Piano dei controlli non distruttivi delle componenti in acciaio o, più in generale metalliche, che possono rientrare nell'ambito di tale tipologia di controlli.

Il complesso delle attività suesposte è oggetto di offerta a corpo da parte dell'Appaltatore.

Previa emissione di specifici Ordini di Servizio, saranno compensati a corpo o a misura, materiali, noli e manodopera necessari per le attività di manutenzione, anche correttiva, che si rendessero necessarie, volte al ripristino o all'adeguamento della funzionalità dell'opera civile dell'infrastruttura di trasporto.

In tal caso si farà ricorso alle somme ad esclusiva disposizione della Stazione Appaltante, che perciò potrà disporre o meno l'impiego e che sono indicate nel quadro riportato al seguente art. 8.

Pertanto la Stazione Appaltante, qualora ritenesse di dover procedere, provvederà a redigere specifici computi metrici di stima basati sull'Elenco regionale dei Prezzi in vigore alla data in cui i lavori si rendono necessari, utilizzando se più appropriati, altri prezzi e/o producendo apposite

analisi di prezzo, quindi ne affiderà l'esecuzione all'Appaltatore, previo confronto sia sul piano tecnico, che negoziale.

Se non diversamente provveduto, la Stazione Appaltante, valutata la necessità, l'opportunità e la competenza, potrà incaricare l'Appaltatore, tramite un unico Ordine di Servizio, di eseguire oltre ai lavori, anche l'eventuale documentazione progettuale a supporto dell'attività manutentiva di che trattasi.

Inoltre, nell'ambito del presente appalto, Minimetron S.p.A. ha previsto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, anche con ammodernamento dell'opera civile, che rispondono agli obblighi assunti da Minimetron S.p.A. con la Convenzione ed il Contratto di Servizio, che sono parimenti funzionali al perseguimento degli obiettivi introdotti con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11/05/2017 "Esercizio e manutenzione impianti a fune".

L'esecuzione di tali attività avverrà con le stesse modalità di quella per affidamento con Ordine di Servizio, anche in quanto la programmazione economica relativa, farà riferimento alle stesse somme, che si trovano nell'esclusiva disponibilità di Minimetron S.p.A.

Infine, per quanto riguarda l'attività in regime di Pronto intervento, come disciplinata nel capitolato d'oneri allegato, questa sarà compensata a misura; quindi, oltre ad eventuali noli e materiali occorrenti, da contabilizzare a piè di lista, il costo della manodopera è quello che risulta dall'offerta formulata dall'Appaltatore ed indicata nel successivo art. 8.

La reperibilità del personale destinato al pronto intervento invece, è oggetto dell'offerta a corpo che l'Appaltatore esprime.

Le attività suddette vengono affidate a S.A.C.M.I.F. S.r.l. che accetta; dovranno essere eseguite sotto la responsabilità di quest'ultima con l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme e condizioni del presente contratto, o comunque allo stesso applicabili.

Articolo 6 – Condizioni di espletamento

S.A.C.M.I.F. S.r.l., nello svolgimento dell'appalto, si obbliga ad attenersi a quanto previsto nel presente contratto, nel capitolato d'oneri e a tutti gli allegati del medesimo, che ne sono parte integrante e sostanziale. All'atto esecutivo, più precise indicazioni e direttive possono essere impartite dal Direttore di Esecuzione del contratto che, per mezzo di Ordini di Servizio, adegua l'attività prevista alle più opportune condizioni di esercizio del sistema di trasporto in oggetto.

Lo svolgimento delle attività di manutenzione di cui al presente contratto, è normalmente previsto in orario diurno; tuttavia, previo accordo tra i Direttori di Esecuzione designati dalle Parti, potranno essere programmati interventi in orario notturno, sostenuti da ragioni tecniche o motivi di opportunità, senza oneri aggiuntivi per Minimetron S.p.A.

In questi ultimi casi, la manutenzione dovrà avvenire anche secondo quanto previsto dal Piano di Zonizzazione acustico e relativo Regolamento del Comune di Perugia, coerentemente ai valori limite di emissioni acustiche consentiti.

L'Appaltatore si impegna ad effettuare le attività di cui trattasi con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal capitolato d'oneri, dagli allegati a quest'ultimo, con particolare riferimento agli obblighi ed ai vincoli che emergono dalla applicazione del D.U.V.R.I. e dai relativi allegati allo stesso.

Tutte le attività che la manutenzione di cui al presente contratto include, si intendono comprensive di ogni accorgimento necessario alla protezione dei manufatti, delle infrastrutture, delle opere a

verde e più in generale delle opere d'arte, che ricadono nella responsabilità di Minimetrò S.p.A., o che sono di proprietà del Comune di Perugia o di terzi, che risultino in qualsiasi modo coinvolte nell'espletamento delle attività in oggetto.

Pertanto l'Appaltatore dovrà effettuare a proprie spese il ripristino di quanto, a giudizio di Minimetrò S.p.A., risulterà danneggiato; tale eventualità avverrà previa formale comunicazione, tramite P.E.C. e l'esecuzione entro i successivi quindici giorni naturali e consecutivi, inutilmente trascorsi i quali, Minimetrò S.p.A. valuterà, sulla base di preventivi richiesti a ditte specializzate, l'entità di detti ripristini, quindi formalizzerà all'Appaltatore l'importo della riduzione, a valere sul primo corrispettivo utile, successivo ai fatti di specie.

Qualora tale eventualità si verificasse nel corso dell'ultimo anno di svolgimento dell'attività manutentiva, la procedura anzidetta sarà applicata prima del pagamento del saldo contrattuale, previo sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi.

Resta salvo in ogni caso il diritto per Minimetrò S.p.A., all'incameramento della cauzione definitiva ed al risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.

Successivamente alla stipula del contratto, Minimetrò S.p.A. comunicherà formalmente agli uffici competenti del Comune di Perugia il nominativo dell'Appaltatore, la natura ed i termini generali delle attività da quest'ultimo svolte per conto della Minimetrò S.p.A. stessa.

L'Appaltatore pertanto dovrà autonomamente provvedere alla richiesta ed alla acquisizione, nei modi e nei termini previsti dagli uffici comunali competenti, di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di controllo e manutenzione in oggetto, eccetto per quanto riguarda la Rete Ferroviaria Italiana (RFI), i cui rapporti, anche di autorizzazione, sono intrattenuti direttamente da Minimetrò S.p.A. e nei quali all'Appaltatore è fatto obbligo intervenire limitatamente a quanto di propria competenza nello scrupoloso rispetto delle indicazioni vincolanti fornite dalla stessa RFI.

Per quanto sopra l'Appaltatore, in merito alle previste attività di controllo e manutenzione che riguardano il cavalcaferrovia di Fontivegge, ubicato su aree di RFI e pubbliche, potrà fare indicativamente riferimento ai precedenti documenti condivisi con la RFI: "Verbale di accordi di 2° livello" e "Rischi specifici e relative misure di sicurezza", documenti tutti conservati presso gli uffici di Minimetrò S.p.A. e messi a disposizione su richiesta.

In ogni caso spetta all'Appaltatore la programmazione del periodo in cui intenderà svolgere gli interventi di controllo e manutenzione sul cavalcaferrovia di Fontivegge, previa opportuna e tempestiva comunicazione a Minimetrò S.p.A. per quanto concerne i rapporti con RFI, e previa acquisizione, da parte dell'Appaltatore stesso, delle eventuali ulteriori autorizzazioni che risultasse necessario acquisire dal Comune di Perugia e/o terzi, per effetto delle modalità operative stabilite dall'Appaltatore stessa; comunque preventivamente condivise con Minimetrò S.p.A.

Nei 15 giorni seguenti la stipula del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a consegnare a Minimetrò S.p.A. una bozza di registro in formato elettronico, relativo allo svolgimento di ciascuna attività di manutenzione e controllo, che dovrà essere approvato da Minimetrò S.p.A. la quale, potrà anche apportare tutte le modifiche ritenute opportune.

Per ogni intervento (o attività) deve essere compilata e resa una scheda dettagliata contenente: data, descrizione, nominativo del personale che ha eseguito l'intervento manutentivo (attività) e/o di controllo, oltre alla firma del Responsabile operativo dell'attività manutenzione designato dall'Appaltatore, il tutto organizzato nell'apposito registro.

Il registro, realizzato come sopra indicato e aggiornato, deve essere messo a disposizione di Minimetron S.p.A. a semplice richiesta, in formato elettronico ed in copia cartacea originale; quest'ultima dovrà essere comunque vista in ogni pagina ed in originale dal Responsabile operativo designato dall'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, al termine di ogni anno di attività, unitamente al registro di cui sopra, completo di tutte le attività manutentive previste e/o affidate con Ordine di Servizio, deve consegnare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, attestante il regolare e corretto espletamento della complessiva attività manutentiva, indicando dettagliatamente gli elementi sottoposti a manutenzione, l'esito ed eventuali annotazioni, riferendosi alle relative schede dell'elenco di cui all'articolo 2 del capitolato d'oneri.

Tale dichiarazione, resa in originale ed a firma del Direttore di Esecuzione del contratto di cui al seguente art. 17, sarà rappresentativa dell'attività manutentiva sino a quel momento svolta, rispetto alla dichiarazione precedente (la prima sarà dalla data di decorrenza del contratto e così via fino alla scadenza).

Minimetron S.p.A. ha la facoltà di verificare in ogni momento, durante le attività di esecuzione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà ricorrere a modalità di verifica e controllo ritenute più idonee allo scopo.

Inoltre Minimetron S.p.A. si riserva il diritto di emettere, per tramite del proprio Direttore di Esecuzione, appositi Ordini di Servizio per l'effettuazione di talune attività, comunque previste dal piano, in tempi diversi rispetto alle scadenze definite dal piano manutentivo stesso, connesse a impreviste ragioni di urgenza e/o di motivata opportunità.

Articolo 7 – Personale

Tutti gli interventi sono effettuati dal personale dipendente dell'Appaltatore, fatti salvi i casi individuati dall'art. n. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; sono inoltre condotti con personale idoneo, di provate capacità, opportunamente addestrato anche in merito alle problematiche inerenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, adeguato qualitativamente e numericamente rispetto alle necessità connesse agli obblighi derivanti dal presente contratto.

Il personale dell'Appaltatore, o che concorre al lavoro di quest'ultimo, deve essere munito di tesserino esposto sempre in modo visibile sui capi di vestiario, indicante il nome, cognome, foto di riconoscimento ed i dati identificativi riferiti alla Società di appartenenza.

Tutto il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e deve agire in ogni occasione con la massima diligenza professionale.

Si dà atto tra le parti che S.A.C.M.I.F. S.r.l. ha fornito l'elenco completo del personale impiegato nell'attività di manutenzione di cui trattasi (vedi il D.U.V.R.I. e gli allegati dello stesso), con l'obbligo di comunicare, con almeno tre giorni di anticipo eventuali variazioni, presentando un nuovo elenco.

Articolo 8 – Importo contrattuale

L'importo per l'espletamento dell'insieme delle attività manutentive di cui al presente contratto, riferito al periodo 01.09.2022 – 31.12.2025 è di € 980.000,00, di cui € 48.942,02 per oneri della sicurezza connessi, oltre IVA, in merito al quale si specifica quanto segue:

	MANUTENZIONE CICLICA e PRONTO INTERVENTO	ONERI DELLA SICUREZZA	ONERI DA DUVRI	TOTALE
Anno 2022*	€ 76.004,73	€ 2.631,73	€ 1.363,53	€ 80.000,00
Anno 2023	€ 228.014,20	€ 7.895,20	€ 4.090,60	€ 240.000,00
Anno 2024	€ 228.014,20	€ 7.895,20	€ 4.090,60	€ 240.000,00
Anno 2025	€ 228.014,20	€ 7.895,20	€ 4.090,60	€ 240.000,00
SOMMANO	€ 760.047,33	€ 26.317,33	€ 13.635,33	€ 800.000,00

	MANUTENZIONE da ORDINE DI SERVIZIO	ONERI DELLA SICUREZZA	ONERI DA DUVRI	TOTALE
Anno 2022*	€ 42.752,66	€ 1.480,35	€ 766,99	€ 45.000,00
Anno 2023	€ 42.752,66	€ 1.480,35	€ 766,99	€ 45.000,00
Anno 2024	€ 42.752,66	€ 1.480,35	€ 766,99	€ 45.000,00
Anno 2025	€ 42.752,66	€ 1.480,35	€ 766,99	€ 45.000,00
SOMMANO	€ 171.010,65	€ 5.921,40	€ 3.067,95	€ 180.000,00

* dal 1° settembre al 31 dicembre 2022

Con riferimento alla remunerazione della manodopera per l'attività di pronto intervento, di cui al precedente art. 5 ed al Capitolato d'appalto, l'offerta formulata da S.A.C.M.I.F. S.r.l. è la seguente:

➤ **COSTO MEDIO ORARIO** comprensivo di spese generali ed utile d'impresa € **30,00**

Con il corrispettivo per l'espletamento dell'attività manutentiva si intendono corrisposte e compensate, oltre agli utili dell'aggiudicatario, tutte le spese per la fornitura dei materiali di consumo, attrezzi, opere provvisorie, trasporto e sfrido dei materiali, l'intera mano d'opera e relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere o specie, le lavorazioni, l'imposta sui materiali, le licenze, i permessi, le concessioni, le indennità e tasse di ogni genere inerenti le opere e le provviste in appalto e quanto altro occorrente per dare compiuto il tutto nei modi stabiliti dal presente contratto, dal capitolato d'appalto e dal D.U.V.R.I. ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

Articolo 9 – Modalità di pagamento

Il corrispettivo per l'espletamento dell'attività manutentiva verrà corrisposto da Minimetron S.p.A. in rate bimestrali, sessanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture; il saldo del corrispettivo riferito all'anno di attività manutentiva sarà effettuato successivamente al rilascio, da parte dell'Appaltatore (e conseguente verifica da parte di Minimetron S.p.A.), della dichiarazione sostitutiva relativa al regolare e corretto espletamento dell'attività manutentiva di cui all'art. 5.

La descrizione della prestazione in fattura riguarderà, il dettaglio dell'attività manutentiva svolta alla

data riportata.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura ed all'ottenimento, su richiesta della Stazione Appaltante rivolta agli Enti previdenziali preposti, del D.U.R.C. attestante il regolare espletamento degli obblighi contributivi da parte dell'Appaltatore.

Il pagamento del compenso avverrà mediante bonifico bancario, utilizzando uno o più conti correnti dedicati, così come specificato al successivo art. 18.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione verso i soggetti economici di cui al comma 1 dell'art. 1 della L. 13.8.2010, n. 136, comunque coinvolti nella presente commessa, il Codice Identificativo Gara (CIG): 93597863C0.

S.A.C.M.I.F. S.r.l. comunicherà alla società Minimetron S.p.A. gli estremi identificativi del conto o dei conti correnti dedicati da utilizzare per i pagamenti relativi al presente contratto entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Con il prezzo offerto a corpo e con gli importi definiti in corso d'opera per le attività remunerate a corpo e a misura, l'Appaltatore si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Articolo 10 – Penali

Nel caso in cui S.A.C.M.I.F. S.r.l. non osservi gli obblighi del capitolato d'oneri e del presente contratto, o comunque arrechi disservizi, con l'eccezione dei casi di forza maggiore, Minimetron S.p.A. si riserva di applicare, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni che le omissioni o le infrazioni possono arrecare:

- una penalità dello 0,05‰ (zerovirgolazero cinqueper mille) dell'importo contrattuale netto della manutenzione ciclica e pronto intervento, riferito ad un anno di esercizio, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo rispetto alle scadenze previste per le attività manutentive indicate dal Capitolato d'appalto;
- una penalità dello 0,03‰ (zerovirgolazero treper mille) dell'importo contrattuale netto della manutenzione ciclica e pronto intervento, riferito ad un anno di esercizio, ogni 15 minuti di ritardo rispetto al tempo previsto di pronto intervento, con riferimento al solo periodo al di fuori dell'orario di esercizio. In caso di ritardo di un'ora, la penale sarà elevata allo 0,06‰ (zerovirgolazero sei per mille), al pari di ogni quarto d'ora successivo;

Complessivamente, nel periodo di vigenza del contratto, l'ammontare delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento), del corrispettivo contrattuale netto della manutenzione ciclica e pronto intervento, riferito ad un anno di esercizio; in caso contrario si procederà ai sensi del successivo articolo 11.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati per iscritto all'Appaltatore, dal Direttore di Esecuzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore di Esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione stessa.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della società Minimetron S.p.A. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

La richiesta e/o il pagamento della penale, non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

Le somme dovute a titolo di penale dall'Appaltatore sono trattenute da Minimetrò S.p.A. sugli importi dovuti a titolo di corrispettivo, o sulla cauzione definitiva di cui al successivo articolo 12.

Articolo 11 – Risoluzione per inadempimento, revoca e recesso

La società Minimetrò S.p.A., oltre a quanto indicato all'art. 3 del Capitolato d'appalto, si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso riferito ad un anno di esercizio, o anche nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

In tal caso Minimetrò S.p.A. avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che Minimetrò S.p.A., senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite Posta Elettronica Certificata nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venire meno dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte di Minimetrò S.p.A. che si protragga oltre il termine di quindici giorni;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte del servizio oggetto del contratto, da parte dell'Appaltatore;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Minimetrò S.p.A.;
- mancato rilascio, da parte di S.A.C.M.I.F. S.r.l. verso Minimetrò S.p.A., di tutta la documentazione risultante dall'attività di controllo e manutenzione, esauriente e completa, o rilascio in tempi non coerenti con l'obbligo da parte di Minimetrò S.p.A. di trasferire la documentazione suddetta all'Agenzia competente per il Ministero dei Trasporti (ANSFISA).

L'Appaltatore, in ogni ipotesi di risoluzione del contratto, è comunque tenuto a garantire la prestazione oggetto dello stesso, sino all'individuazione del nuovo aggiudicatario.

È facoltà di Minimetrò S.p.A., ex art. 1671 Codice Civile, recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Appaltatore un indennizzo relativo alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno.

Qualora poi il Comune di Perugia, Ente concedente del pubblico servizio di trasporto, esercitasse il proprio diritto di revoca o di recesso nei confronti della concessionaria Minimetrò S.p.A., nei termini previsti dal contratto di servizio in essere tra le suddette parti, tale particolare condizione determinerà automaticamente la risoluzione del presente contratto, che Minimetrò S.p.A. ha stipulato con S.A.C.M.I.F. S.r.l.

L'Appaltatore, per il caso in specie, avrà diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite, purché svolte correttamente ed a perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi previsti, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

In caso di revoca si applica la normativa vigente in materia.

Articolo 12 – Cauzione definitiva

Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, S.A.C.M.I.F. S.r.l. consegna a Minimetrò S.p.A. copia della cauzione definitiva, riferita al periodo intercorrente tra il 1° settembre 2022 ed il 31 dicembre 2025, di € 49.000,00 (Euro Quarantanovemila/00), pari al 5% del corrispettivo netto contrattuale, a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con l'affidamento delle attività di manutenzione di che trattasi.

La garanzia fideiussoria, conforme a quanto previsto all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, rilasciata con le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice suddetto, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 103 del richiamato D. Lgs. n. 50/2016 e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo pagamento attestante la regolare esecuzione delle attività, relative all'oggetto dell'appalto e riferite al periodo suddetto.

Articolo 13 – Polizza di responsabilità civile

A copertura di tutti i rischi derivanti dall'appalto, nonché di tutti i danni, per gli stessi motivi eventualmente addebitati a Minimetrò S.p.A., S.A.C.M.I.F. S.r.l. ha sottoscritto una polizza di Responsabilità Civile per un massimale unico annuo non inferiore ad € 2.500.000,00 (Euro Duemilionicinquecentomila/00) per sinistro, senza alcun sotto limite per danni o per persona, animali o cose.

Copia conforme della suddetta polizza viene consegnata a Minimetrò S.p.A. contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

La polizza, è comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi a garanzia di eventuali danni, nessuno escluso, che possano essere causati a persone o cose nell'espletamento dell'appalto, sollevando con ciò Minimetrò S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità.

Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo sono condizioni essenziali e pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

L'esistenza di tale polizza non libera S.A.C.M.I.F. S.r.l. dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

Articolo 14 – Riservatezza

S.A.C.M.I.F. S.r.l. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui viene in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Pertanto S.A.C.M.I.F. S.r.l., nel trattare dati e informazioni che riguardino Minimetrò S.p.A. di cui venga eventualmente a conoscenza, si impegna ad adottare le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegare modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alla Società suddetta.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza varranno rispettati anche in caso di cessazione di efficacia del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi.

L'appaltatore dichiara di essere in regola con le norme e le disposizioni relative alla sicurezza dei dati contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 ed inoltre, con riferimento al medesimo Decreto Legge, nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti, tutti i principi relativi al trattamento dei dati personali, della qual cosa è responsabile.

S.A.C.M.I.F. S.r.l., in riferimento a tutti i dati a cui ha accesso e/o dei quali effettua il trattamento per conto della Minimetron S.p.A. ed in virtù del presente contratto designa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, quale "responsabile del trattamento dati" l'Ing. Andrea Lallini, nato a Roma (RM) il 4 marzo 1961 e residente a Rocca di Mezzo (AQ) – 67048, in Viale XXIV Maggio, 12/E.

Articolo 15 – Sospensione delle attività

L'Appaltatore non può sospendere le attività di cui al presente contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la società Minimetron S.p.A.

L'eventuale sospensione stabilita per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso la società Minimetron S.p.A. procede all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di agire nei confronti dell'Appaltatore, per effetto degli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi quelli maggiori eventualmente sostenuti e/o discendenti, a causa del successivo contratto da stipulare con l'appaltatore subentrante.

Articolo 16 – Divieto di cessione e subappalto

E' vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall'art. n. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016.

Tutte le lavorazioni di cui al presente contratto rientrano nella categoria di opere generali OG3; la qualificazione SOA, determinata nel seguente modo:

- € 240.000,00 per attività cicliche annuali (importo riferito ad un anno di contratto);
- € 180.000,00 per altre attività manutentive riferite all'intero periodo (01.09.2022 – 31.12.2025).

richiede la II classifica a fronte all'importo complessivo di € 420.000,00, che tiene conto sia della ciclicità annuale dei controlli, sia delle ulteriori attività previste dal programma della manutenzione, nel periodo che intercorre dalla stipula del presente contratto, fino al 31.12.2025.

S.A.C.M.I.F., S.r.l., ha prodotto il certificato SOA che attesta la propria qualificazione in classifica III-bis (€ 1.500.000,00)

All'Appaltatore quindi, è concesso il ricorso al subappalto ai sensi dell'art. n. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. riferito all'importo contrattuale di € 240.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA per ciascun anno di attività, a cui possono sommarsi gli eventuali importi relativi all'attività manutentiva eseguita previa emissione di specifici Ordini di Servizio da parte della Stazione Appaltante; tuttavia, S.A.C.M.I.F. S.r.l. dovrà eseguire in proprio le seguenti lavorazioni oggetto del contratto:

- Pronto intervento;
- Manutenzione di cui alle schede codificate con il suffisso "S", relative alla sicurezza del sistema di trasporto;
- Controlli non distruttivi.



In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, il contratto si intende risolto di diritto, fermo restando il diritto della società Minimetro S.p.A. al risarcimento del danno.

Articolo 17 – Rapporti contrattuali

Minimetro S.p.A. e S.A.C.M.I.F. S.r.l. stabiliscono che, di norma, tutte le comunicazioni a riguardo delle attività tecnico-economiche, oltre il rilascio delle previste dichiarazioni e certificazioni verranno effettuate tramite i rispettivi Direttori di Esecuzione del contratto.

L'assegnazione degli Ordini di Servizio e, ove necessario, delle indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività, viene effettuata dal Direttore di Esecuzione di Minimetro S.p.A.

Ciascun Direttore di Esecuzione designato ha il compito di controllare che il lavoro sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità stabilite dal Contratto, dal Capitolato e dai documenti a questi allegati; inoltre, ognuno per parte propria, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti le attività siano corretti e comunque conformi alle disposizioni vigenti.

S.A.C.M.I.F. S.r.l. indica che il proprio Direttore di Esecuzione è l'Ing. Andrea Lallini e che l'indirizzo, il recapito telefonico fisso e mobile e l'indirizzo di posta elettronica sono i seguenti: Via delle Palme, 16 – 00079 Rocca Priora (RM), Tel. 069405138, cell. 3355730694, e-mail: sacmif@tiscali.it, PEC: sacmif@pec.sacmif.it.

Direttore di Esecuzione del contratto designato da Minimetro S.p.A. è il Dott. Arch. Andrea Vignaroli, il cui indirizzo, il recapito telefonico fisso e mobile e l'indirizzo di posta elettronica sono i seguenti: Piazza Umbria Jazz, 1 – 06125 Perugia (PG), Tel. 0755058753, cell. 3357381492, e-mail: andrea.vignaroli@minimetrospa.it, PEC: minimetrospa@legalmail.it.

Articolo 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti sono tenute ad assolvere tutti gli obblighi diretti ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e dovranno essere registrati su conti correnti dedicati.

L'Appaltatore si obbliga espressamente ad eseguire i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, connessi alle attività di che trattasi, tramite il conto o i conti correnti dedicati di cui al precedente periodo - anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al presente contratto - indicando, oltre alla specifica causale di pagamento, il codice identificativo gara (CIG): 93597863C0, per il totale dovuto.

Qualora l'Appaltatore non assolvesse gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 suindicato.

L'Appaltatore inoltre, si impegna espressamente ad assolvere gli obblighi sanciti dall'ultima parte del comma 8 dell'art. 3 della legge n. 136/2010.

Articolo 19 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

Le parti danno atto che è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, allegato del presente contratto e, a tal fine, l'Appaltatore dà atto di avere consegnato la documentazione aggiornata prevista dallo specifico elenco "Documentazione Obbligatoria" riportato

in allegato al DUVRI stesso.

Articolo 20 – Domicilio dell'Appaltatore, controversie e Foro competente

Le eventuali controversie tra Minimetro S.p.A. e S.A.C.M.I.F. S.r.l. che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine, sono deferite all'Autorità Giudiziaria, foro di Perugia con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 21 – Tutela dei dati personali

Le Parti sanciscono che i dati personali reciprocamente conferiti sia dalla Stazione Appaltante che dall'Appaltatore, sono raccolti e trattati ai fini della stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196., integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ed inoltre dalle novelle introdotte dal D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 e dal D.L. 30 settembre 2021, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178.

Articolo 22 – Clausola finale

Qualsivoglia modifica al presente contratto richiede la forma scritta.

Eventuali omissioni o ritardi nella richiesta di adempimento del contratto da parte di Minimetro S.p.A. non costituiscono in nessun caso rinuncia implicita ai diritti spettanti alla stessa, che la Società si riserva di esercitare nei limiti della prescrizione legale.

Letto, approvato e sottoscritto

Perugia, 31 agosto 2022

MINIMETRO S.p.A.
l'Amministratore Unico
Sandro Angelo Faiano

S.A.C.M.I.F. S.r.l.
l'Amministratore Delegato
Andrea Lallini